

Costituzione delle parti

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

Roma 19 Marzo 2019

tra

- La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca –FEDERPESCA- rappresentata dal Presidente Luigi Giannini, Dal Dr. Pantaleo Silvestri, responsabile dell'area fiscale-tributaria, dal C.d.L. Giovanni Silvestri, Responsabile area lavoro e previdenza, dalla Dott.ssa Francesca Biondo, responsabile dell'area normativa, dalla Dott.ssa Roberta Caleno, responsabile della segreteria, con la partecipazione di una delegazione industriale composta da Francesco Minervini, Federico Bigoni Roberto Manai, Vincenzo Staffilano, Santo Adamo, Girolamo Margiotta, Debora Ferroni, Francesco Petta

e

- la Fai-Cisl, rappresentata dal Segretario Generale Onofrio Rota, dai segretari nazionali Silvano Giangiacomi, Raffaella Buonaguro, Attilio Cornelli, Mohamed Saady, dal Coordinatore Nazionale Pierpaolo Piva e dalla delegazione trattante composta da Gianfranco Blanda, Claudio Pullini, Lilia Castellani, Danilo Santini, Raffaele De Simone, Francesco Fattoruso, Tommaso Bazzo, Giuseppe Fiore, Alberto Gatta, Massimiliano Gori, Diego Pontello, Antonino Zema, Martina Curci, Marco Savi.
- la Flai-Cgil rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Mininni, dai Segretari nazionali Sara Palazzoli, Tina Bali, Silvia Guaraldi, Ivano Gualerzi, Antonino Russo, dal Capo Dipartimento della Pesca Antonio Pucillo, da Antonella De Marco Dipartimento Pesca e dalla delegazione trattante composta da Marco Rinaldi, Michele Rossi, Nicolò Cortorillo, Paolo Rossi, Maria Viniero, Daniele Iacovelli, Giovanni Di dia, Valentina Pantanella, Natalia Bagnara, Florinda Di Giacomo, Ada Sininberghi, Nadia Rossi, Franco Di Ventura, Paolo Grossi, Vincenzo Borea, Annamaria Pattaro, Andrea Gambillara, Deborah Franco, Stefania Taverniti.

- la Uila Pesca rappresentata dal Segretario Generale della Uila Dr. Stefano Mantegazza, dal Segretario Generale della Uila Pesca Mammucari Enrica, dai Segretari Nazionali Guido Majrone, Tommaso Maccadino, Fabrizio de Pascale, Amelia Pagliaro, dal Tesoriere Enrico Tonghini e dai componenti del Consiglio Nazionale Maria Laurenza, Andrea Losito, Sergio Modanesi, Antonino Pensabene, Delfino Coccia, Gaia Garau, Pierpaolo Guerra, Fabio Formisano, Carlo Muccio, Antonio Mattei, Massimiliano Sardone, Luca Lombardo, Federico Mambriani, Alessandro Mazza.

Norma di condizionalità

Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 del D.lgs 154/2004 e successive modifiche, Federpesca e Fai, Flai, Uila Pesca si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le imprese di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di riferimento nel settore, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.



Art. 2 Relazioni sindacali

Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.

Esse ritengono altresì che la piena ed integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento dei tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.

Concordano inoltre di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.

Le informazioni saranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri periodici con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.

Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico, i piani di realizzazione delle risorse marine (Legge 41/82) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.

La Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.

Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.









In vista dei lavori di tali comitati, esse si incontreranno al fine di individuare, ove possibile ed in piena autonomia, scelte comuni, per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.

Le parti s'impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.

Gli aderenti al presente Ccnl sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni su descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.

Le parti auspicano l'attivazione di uno specifico ammortizzatore sociale che intervenga nei casi di sospensione dell'attività lavorativa non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

Al riguardo, le stesse parti convengono che, laddove perdurasse la carenza di tale strumento durante il periodo di vigenza contrattuale, alla luce delle ripercussioni che ciò comporterebbe sul piano imprenditoriale e sociale, le stesse si incontreranno, con verifica annuale, per discutere le iniziative da intraprendere.



Esame quadro socio economico. In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame:

- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato;
- le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.

Nel corso della vigenza contrattuale, saranno affrontate e definite in appositi incontri le seguenti materie:

- la formazione e la riqualificazione professionale;
- le problematiche collegate all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione dei decreti Legislativi n.271/99, 272/99, 298/99 e del D.Lgs.81/2008;
- lo studio delle problematiche connesse alla pratica applicazione della previdenza integrativa nel settore, alla luce della vigente normativa;
- istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l'ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali, e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;
- i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dall'Autorità, in assenza di correlato sostegno.

Art. 9

Sicurezza sul lavoro

Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art.3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, si definisce quanto segue sulla base della bozza di decreto ad oggi a disposizione delle parti.

L'armatore provvede alla nomina, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo, ovvero sulle navi con equipaggio fino a 5 marittimi individuandoli nell'ambito del personale appartenente alla struttura organizzativa di terra con esclusione degli addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.

I lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno.

A bordo delle navi da pesca nuove ed esistenti con equipaggi fino a 5 marittimi, od ove non sia stato eletto un RLS a bordo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà eletto e/o designato con funzioni di rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori, attraverso procedure definite dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente contratto. Attraverso la contrattazione di 2 livello si prevederanno le tutele e le agibilità riguardo alle funzioni conferitegli dalla Legge e dal CCNL.

I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni, ricevono la formazione particolare in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo, e dovranno comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni.

Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori si rinvia alla normativa vigente.

In particolare, gli armatori assolvono i loro obblighi d'informazione, addestramento, aggiornamento e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.

Fermo restando la classificazione a rischio medio del settore, ai soli fini della formazione specifica di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parti concordano di elevare da 12 a 16 le ore formative.

Fatte salve le disposizioni previste dal presente contratto, l'orario di lavoro a bordo delle unità di pesca è stabilito in 48 ore settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno.

Il numero massimo di ore di lavoro non deve essere superiore a 72 ore in un periodo di sette giorni.

I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 7.

Per tutti gli altri lavoratori per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.

Resta fermo che il relativo trattamento economico, di quanto sopra, è ricompreso nell'art.22 (retribuzioni).

Al solo fine di attestare le prestazioni del lavoro svolto in orario notturno o in turni notturni per il riconoscimento di detta attività come lavoro usurante per le prestazioni previdenziali, nei cedolini paga mensili sarà indicato il numero di giorni di imbarco ove sia stata prestata attività in orario notturno o in turni notturni. Le imprese, nei modi e termini previsti dalla legge, si impegnano a comunicare quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del D. Lgs 21 aprile 2011, n. 67. Tale obbligo, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.lgs. 21 aprile 2011, n. 67, sussiste sia nei confronti dei rapporti di lavoro in essere che per quelli cessati.

Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n.81/2008 al fine di recepirne i contenuti normativi modificando, integrando e aggiornando il presente articolo per darne piena applicazione alla pesca marittima.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n.271/99, 272/99, 298/99, 81/2008 e successive modifiche.

Art. 12

Congedi parentali, congedo matrimoniale e permessi brevi

I lavoratori possono usufruire dei congedi parentali (Legge 53/2000 e successive modifiche), e di permessi brevi, tramite richiesta, rispettivamente, all'armatore ed al comandante. Tali possibili congedi ed i permessi brevi saranno armonizzati con le esigenze generali del Codice della navigazione e compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione. Le assenze a bordo saranno giustificate dal Comandante al momento del controllo da parte delle Autorità senza ulteriori formalità. All'uopo verrà istituito, e tenuto a bordo, un apposito registro vidimato dall'Autorità Marittima, ai fini della registrazione degli eventi anzidetti.

I periodi di aspettativa (Legge 53/2000) sopra individuati non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.

Le assenze per permessi brevi non interrompono il trimestre solare intero.

I lavoratori possono usufruire di un permesso retribuito pari a 15 giorni per congedo matrimoniale.



Art. 15
Riposo settimanale (Pesca Costiera e Mediterranea)

Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.

Per una migliore organizzazione del lavoro e una maggiore redditività dell'attività di pesca, le parti stipulanti il presente CCNL, a livello di contrattazione integrativa di marineria, potranno, tramite apposito accordo sindacale, prevedere l'attività di pesca il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate l'anno, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.

Le giornate di pesca così effettuate dovranno essere recuperate, anche al fine di non incrementare lo sforzo di pesca, entro il periodo congruo all'applicazione della vigente normativa in tema di riposo settimanale, di cui al comma precedente.

Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, il membro d'equipaggio ha diritto ad un'indennità giornaliera non inferiore a 18 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dagli accordi di II livello, che verrà erogata senza utilizzare il criterio previsto all'art.22 del presente CCNL.

E' fatto salvo quanto previsto dalla pertinente normativa in materia di recupero compensativo per le unità di pesca che effettuano campagne di pesca.

Nota a verbale

Le parti confermano, anche ai sensi della normativa vigente, in tema di "Fermi Tecnici" la prevalenza del presente CCNL in materia di riposo settimanale a invarianza dello sforzo di pesca.

Impegno a verbale

Le parti si impegnano a proporre, entro 60 gg dalla stipula del presente CCNL, il numero di giornate di pesca nell'arco dell'anno solare necessario per una proficua attività imprenditoriale, accompagnata da una adeguata remunerazione del personale imbarcato; inoltre, le parti si impegnano entro 60 gg dalla stipula del presente CCNL a proporre al Ministero del Lavoro l'introduzione di un ammortizzatore sociale strutturato, in grado di poter sostenere il reddito dei lavoratori riferito alle giornate di inattività non imputabili alla volontà del datore di lavoro, ivi comprese le condizioni meteo marine avverse.



Art. 22 Retribuzioni

L'aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,1% così distribuito:

1. a decorrere dal 01/04/2019 3.1%
2. a decorrere dal 01/01/2020 2.0%
3. a decorrere dal 01/01/2021 1.0%

Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l'assicurazione infortuni.

Il valore convenzionale ai fini Inps è incrementato di 10 euro ed è quindi pari a 335 euro a far data dal 1 aprile 2019.

Art. 26 Secondo livello di contrattazione

La contrattazione di secondo livello potrà essere svolta, in ambito territoriale, nello spirito dell'accordo del 23 luglio 1993 e dell'accordo del 9 marzo 2018, in premessa citati, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.

L'accordo territoriale, che avrà durata non superiore a quella del presente contratto, dovrà riguardare solo le materie delegate dal CCNL e non potrà prevedere regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal Contratto collettivo stesso.

Ferma restando l'efficacia della forma retributiva del contratto "alla parte", applicata nel settore con carattere di generalità, anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, cui si riferisce la normativa generale dei richiamati accordi del 23.7.1993 e del 9.3.2018, le parti pur tuttavia ritengono che possano essere individuate, nell'ambito della contrattazione territoriale, erogazioni premiali, legate ad obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, territorialmente rilevanti oltre che predeterminati e misurabili, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell'ambito del predetto eventuale accordo.

Ai fini dell'individuazione e misurazione dei citati obiettivi, le Parti concordano di istituire i seguenti indicatori:
(A) permanenza nell'imbarco a bordo di natante armato dall'impresa, con carattere di continuità, per un numero di giornate di calendario pari ad almeno l' ___* % delle giornate di calendario dell'armamento teorico praticato nell'anno;

(B) attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d'armamento pari ad almeno l' _____* %.

Altri indicatori potranno essere individuati in coerenza con quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e Finanza, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale CGIL CISL UIL sottoscritto con Confindustria il 14 luglio 2016.

Al raggiungimento dei due risultati minimi, ad ogni marittimo presente a bordo alla data di determinazione di suddetto elemento premiale, verrà erogata una somma da determinare a livello locale. Ugualmente da determinare a livello locale e per tipo di pesca sono i valori percentuali di riferimento indicati senza cifra ai punti (A) e (B).

Se i risultati minimi sono stati raggiunti la somma lorda attribuibile a titolo di "elemento specifico di competitività" non può essere inferiore al 5 % né superiore al 10 % del valore del MMG di ogni membro di equipaggio cui detto premio è rivolto.

La predetta erogazione premiale deve avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime fiscale e contributivo agevolato previsto dalla legislazione vigente.

Le Parti concordano sulla necessità del deposito dei predetti accordi presso gli uffici competenti secondo la normativa vigente.

Le parti concordano di effettuare inoltre contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:

- tabelle d'armamento e di esercizio;
- riposo settimanale;
- ferie pesca mediterranea;
- perdite e sciupio attrezzi pesca, lampade e muccigna;
- organizzazione del lavoro;
- eventuali ulteriori agibilità per i rappresentanti alla sicurezza;
- definizione dell'articolazione dei trimestri non necessariamente coincidenti con il calendario civile;
- definizione del meccanismo di conguaglio delle somme erogate in favore di ciascun componente dell'equipaggio, come le indennità corrisposte a titolo di ammortizzatore sociale, o altro analogo istituto.

Norma di richiamo: Tutti gli accordi sottoscritti ed in atto alla data di stipula del precedente CCNL dovranno essere notificati alle parti stipulanti entro e non oltre il 31.12.2019. Il Tavolo di lavoro congiunto monitorerà gli accordi di secondo livello stipulati durante il corso di validità del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula od il rinnovo di un accordo di secondo livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di sei mesi, saranno interessate le parti stipulanti il contratto nazionale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell'accordo medesimo.

Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di secondo livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori un'indennità di € 22 mensili lorde a far data dall'accertamento dell'impossibilità di conseguire il contratto di marineria delle parti stipulanti il contratto nazionale e sino alla scadenza del CCNL stesso.

Tale indennità non rientra nelle regole previste all'art.22 (retribuzione)

Norma transitoria:

Le parti, in sede di contrattazione di secondo livello, provvederanno ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni d'ogni natura eventualmente esistenti.

Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e d'armonizzazione.

(*)= da determinare fra le parti nei territori interessati

Art. 30
Vitto/Qualità e quantità dei viveri

I viveri da consumare a bordo saranno determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione nel rispetto della salubrità e delle prescrizioni medico-sanitarie, nonché delle appartenenze etniche e religiose dei membri di equipaggio.

Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.

L'armatore provvederà a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.

Art. 36
Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte"

Ai componenti l'equipaggio arruolati con retribuzione alla parte (ipotesi A della convenzione d'imbarco allegata al Ccnl), l'armatore è tenuto ad erogare, ad ogni bordata ovvero ogni mese, l'importo della parte attribuita, come previsto dall'articolo 22, ovvero l'eventuale anticipo/prestito qualora la campagna di pesca sia di durata ultra mensile, su apposito prospetto come previsto dalla normativa richiamata in detto articolo.

Il raffronto fra la parte attribuita ed il minimo monetario garantito deve essere effettuato solo al termine del trimestre solare intero, provvedendo alla integrazione se eventualmente dovuta.

Mensilmente l'armatore informerà l'equipaggio sull'andamento dei risultati ottenuti, relativamente alla determinazione della parte nello stesso mese.

nota a verbale:

Le parti si danno reciprocamente atto che la formulazione sopra riportata ora in forma espressa era ricompresa, in forma concettuale, nel contratto collettivo del 14/2/90 all'articolo 23, ultimo capoverso.

Art. 40
Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili (Pesca oceanica)

In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi, per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata al presente contratto (allegato A).

Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.

L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.

Indennità di perdita corredo - strumenti professionali e utensili.

In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore, del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:

1) indennità perdita corredo	
- Comandante	€ 614,00
- Direttore di Macchina	€ 583,00
- Ufficiali	€ 430,00
- Sottufficiali	€ 369,00
- Marinaio Polivalente	€ 340,00
- Marinai ed altri	€ 307,00

2) indennità perdita strumenti professionali e utensili

- Comandante	€ 430,00
- Direttore di macchina	€ 400,00
- Ufficiali di coperta	€ 185,00
- Ufficiale di macchina	€ 62,00
- Marinaio Polivalente	€ 62,00
- Cuoco (utensili)	€ 62,00

Per perdite parziali le indennità massime saranno riproporzionate a quelle indicate nella tabella.

E' sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali o utensili, provvedendo egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo.

Le anzidette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti. Durante la fase di stesura saranno aggiornati i valori con riferimento matematico alla rivalutazione della data di decorrenza ultima.

Le indennità di perdita di corredo di cui al presente articolo sono estese alla pesca Mediterranea nella misura del 100% di quanto ivi previsto.

Art. 41
Risoluzione del rapporto di lavoro

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato, può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a giorni 15 per tutti i gradi e le categorie.

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile e per giustificato motivo.

Giusta causa: qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Giustificato motivo: è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.

E' in facoltà dell'armatore di sostituire il preavviso con un'indennità pari a tante giornate d'importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati.

Il preavviso non potrà essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie.

In caso di sbarco dovuto a causa di malattia od infortunio trova applicazione quanto stabilito dall'art.68 del presente contratto.

nota a verbale:

Quando previsto dall'articolo anzidetto non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, poiché il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o scarica, sia in porti nazionali che in quelli esteri.

Art. 44
Fondo previdenza complementare

Al fine di assicurare al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima la previdenza integrativa così come previsto dal Decreto legislativo 124/93 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono sull'opportunità che la previdenza complementare, nel settore, che avrà, come previsto dalla norma legislativa carattere volontario, sia realizzata negoziando l'adesione ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva.

A tal fine le parti concordano di costituire, entro tre mesi dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine all'individuazione del Fondo con il quale negoziare l'adesione del settore.

La Commissione dovrà concludere i lavori entro il-31.12.2019.

Le parti convengono, sin da ora, che le contribuzioni dovute al predetto Fondo ~~sono~~ siano così costituite:

1. 1,5% del MMG a carico del lavoratore
2. 1,5 % del MMG a carico del datore di lavoro
3. 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28.04.1993.
4. Ai lavoratori assunti precedentemente al 28.04.1993: 3% della retribuzione prevista dal MMG

Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve dovrà essere effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque a partire dalla data di operatività con la quale le parti avranno concordato l'adesione.

Art 58
Osservatorio Nazionale della Pesca Marittima

Omissis

Dichiarazione a verbale

Al fine di pervenire ad una condizione di maggiore efficienza le parti convengono di procedere, nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del presente contratto, ad una revisione del sistema della bilateralità.

Art 59
E.B.I Pesca

Omissis

Dichiarazione a verbale

Al fine di pervenire ad una condizione di maggiore efficienza le parti convengono di procedere, nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del presente contratto, ad una revisione del sistema della bilateralità.

[Area containing numerous handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones at the bottom.]

Art. 64
Decorrenza e durata

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro decorre dal 01 gennaio 2018 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2021, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.

Esso ha efficacia per l'intero territorio nazionale, sostituisce il CCNL del 16 dicembre 2014 e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza e resterà in vigore fino al suo rinnovo.

Il CCNL ha durata quadriennale sia per la parte normativa che per quella economica.

Le parti concordano di prorogare la validità del CCNL del 16 dicembre 2014, scaduto il 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017 sia nella parte normativa che nella parte economica.

Art.67
Sostituzioni

Nel caso di assenza imprevedibile e breve del marittimo che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di cui al precedente art.7, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro dello stesso, l'armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza nel registro di cui all'art.12, indicando il nome del sostituto e del sostituito.

Inoltre, l'armatore, o suo rappresentante, e il marittimo sottoscrivono convenzione d'imbarco specifica; copia di tale documento è consegnata al marittimo interessato, secondo quanto previsto dall'art.57 bis.

La sostituzione non può superare i dieci giorni, salvo nei casi di congedo matrimoniale.

La lista dei marittimi disponibili alla sostituzione, riportante l'eventuale titolo professionale posseduto ed il numero di contatto telefonico, sarà affissa all'albo dell'autorità marittima.

Tale lista verrà definita dalle parti stipulanti il presente CCNL a livello di accordo di marineria.

La retribuzione di tale membro di equipaggio aggiuntivo sarà a carico del monte ore ed è costituita da tanti ratei MMG equivalenti ai giorni di imbarco, mentre l'armatore provvede ad incrementare tale retribuzione con una maggiorazione pari al 25%.

Art.68
Diritto di precedenza e diritto di reimbarco

I lavoratori sbarcati per malattia o infortuni vantano prelazione nella riassunzione; a tal fine il lavoratore che volesse avvalersi della prelazione presenterà all'armatore dell'unità da cui è stato sbarcato domanda di riassunzione, impegnandosi a non imbarcarsi con altri armatori, pena la decadenza della prelazione.

La prelazione viene esercitata nel caso in cui l'armatore, nel termine di 120 gg. dalla data della riacquisita abilità del lavoratore, debba procedere all'imbarco di una unità lavorativa in possesso - rispetto alla tabella di armamento - degli stessi requisiti professionali dell'unità lavorativa sbarcata (titolo professionale marittimo e qualifica di imbarco).

[Area containing numerous handwritten signatures and initials in blue and black ink.]

Si prevede inoltre per i lavoratori arruolati con contratto a tempo determinato o per singole campagne di pesca, che sbarchino per fine contratto o fine campagna, ad eccezione degli imbarchi per sostituzione e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, il diritto di precedenza e relativo esercizio in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o per singola campagna di pesca effettuate dall'armatore entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibili alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

Art.69 Disciplina delle Festività

Entro il mese di gennaio di ogni anno le parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 gg. lavorativi antecedenti o nei 20 gg. lavorativi successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.

Le parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero ai sensi di quanto prescritto al comma precedente nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un'indennità giornaliera non inferiore a 18 euro per ogni membro dell'equipaggio, che verranno erogati senza utilizzare il criterio previsto dall'art.22 (retribuzioni) del presente CCNL.

In assenza di accordo di marineria sul recupero non opera la deroga di cui al primo comma salvo deroghe disposte dal Ministero non ricadenti nel calendario di cui sopra (comma 1).

Art. 70 Assistenza Sanitaria Integrativa

Le parti nella condivisione dell'importanza che riveste l'Istituto dell'assistenza sanitaria integrativa convengono di attivare, all'interno dell'Ente Bilaterale Ebi Pesca, a partire dal 01-06-2019 un Fondo Sanitario Integrativo a favore dei lavoratori imbarcati, denominato F.I.S. PESCA.

Le parti convengono di istituire una Commissione per definire gli atti giuridici necessari (atto costitutivo, Statuto, regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici all'operatività del Fondo stesso.

La suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 15-04-2019.

Per il finanziamento del Fondo F.I.S PESCA è dovuto un contributo a carico dell'aziende/armatore pari ad € 10,00 al mese per ogni lavoratore dipendente per dodici mensilità.

I contributi sono versati al Fondo F.I.S PESCA con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento, che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ebi Pesca entro il 15-05-2019.

Ai sensi dell'art.22 (Retribuzioni) del presente CCNL "contrattualizzazione della bilateralità", le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario F.I.S. PESCA costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono.

Pertanto, l'azienda/armatore che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo F.I.S. PESCA della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il funzionamento del costituendo Fondo F.I.S. PESCA è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso, che s'intendono recepiti.

Art.71 Adegamenti Professionali

Il lavoratore imbarcato come mozzo per 14 mesi acquisirà la qualifica di marinaio.

Le parti convengono di istituire, entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente CCNL, una commissione per valutare l'applicabilità dell'apprendistato a bordo, tenuto conto della peculiarità del settore della pesca.

Maria Lauren